



Criteri e modalità per la concessione dell'integrazione economica alla borsa di studio, già prevista dalla normativa nazionale, ai medici frequentanti il Corso di formazione specifica in medicina generale.

ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ

A fronte dell'odierna carenza di medici, al fine di assicurare l'assistenza primaria a tutti gli assistiti della Regione del Veneto risulta necessario individuare leve di attrattività per la professione del medico di medicina generale. In questo contesto risulta prezioso il contributo dei medici iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale per ricoprire le numerose zone carenti rimaste scoperte nel territorio regionale.

Rilevato che:

- l'iscrizione al Corso negli ultimi anni risulta sempre meno ambita, registrando una decisa diminuzione del numero di domande di partecipazione;
- in virtù delle rinunce all'iscrizione al Corso e/o abbandoni a percorso iniziato molte delle borse di studio previste non vengono ad oggi erogate;
- gli attuali importi delle borse di studio risultano sensibilmente inferiori rispetto a quanto percepito durante la frequenza dei corsi di specializzazione e che l'evidente disallineamento penalizza ulteriormente la partecipazione al Corso di formazione specifica in medicina generale;

si rende opportuno integrare l'importo della borsa di studio allo scopo di incoraggiare la frequenza del Corso di formazione specifica in medicina generale valorizzando l'accettazione di incarichi convenzionali temporanei del ruolo unico di assistenza primaria ai sensi dell'art. 33 comma 4 dell'ACN vigente.

ART. 2
BENEFICIARI DELL'INTEGRAZIONE ALLA BORSA DI STUDIO

L'integrazione dell'importo della borsa di studio di cui all'art. 5 verrà erogata ai medici regolarmente iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale, organizzato dalla Regione del Veneto, aventi già diritto alla borsa di studio nell'importo determinato ai sensi del D.M. 13/04/2007, che durante la regolare frequenza ne facciano espressa richiesta e che:

- ricoprano incarichi convenzionali temporanei del ruolo unico di assistenza primaria, conferiti ai sensi dell'art. 33 comma 4 dell'ACN della Medicina Generale vigente, all'interno del territorio regionale;
- ricoprano nella Regione incarichi temporanei di assistenza primaria e continuità assistenziale conferiti ante ruolo unico.

L'integrazione dell'importo della borsa di studio verrà erogata, limitatamente alla durata ed effettivo svolgimento degli incarichi sopra indicati e per quota parte nel caso di attività inferiori al mese completo.

ART. 3
OBBLIGHI IN CAPO AI BENEFICIARI,
DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DELL'INTEGRAZIONE ALLA BORSA DI STUDIO

I beneficiari dell'integrazione economica alla borsa di studio sono tenuti, successivamente al conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, a mantenere l'incarico, conferito ai sensi dell'art. 33 comma 11 dell'ACN vigente, per almeno un triennio nella Regione del Veneto.



be20fd1e



ART. 4**PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, MODALITÀ E LIMITI DI ASSEGNAZIONE**

Gli iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale, qualora interessati all'integrazione economica della borsa di studio, dovranno presentare la domanda alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica con le modalità e la modulistica indicate dalla scuola stessa, indicando la sede dell'incarico convenzionale assunto ai sensi dell'art. 33 comma 4 dell'ACN vigente e la sua decorrenza, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute nel rapporto lavorativo e sottoscrivendo l'impegno lavorativo assunto ai sensi dell'art. 3 del presente allegato.

In caso di rinunce, decadenza o altro, la scuola accoglierà le ulteriori domande nel limite del numero di borse previste nel bando di ingresso al Corso - sempre seguendo l'ordine della graduatoria del concorso per l'accesso al Corso di formazione specifica in medicina generale - per la durata residua del Corso.

ART. 5**IMPORTO DELL'INTEGRAZIONE ALLA BORSA, DECORRENZA E MODALITÀ DI EROGAZIONE**

L'integrazione economica alla borsa di studio, pari a euro 12.232,00 lordi annui, viene riconosciuta al medico, unitamente alla borsa di studio prevista a livello nazionale dal D.Lgs. 368/1999, per un massimo di 36 mensilità.

Verrà erogata a decorrere dalla domanda dell'interessato qualora il medico abbia già in essere, al momento della stessa, un incarico temporaneo di cui all'art. 2 del presente allegato, o dalla data di decorrenza dell'incarico se al momento della domanda l'incarico non era ancora stato assunto.

L'integrazione economica verrà corrisposta per quota parte nel caso di attività inferiori al mese completo.

L'integrazione economica alla borsa di studio verrà erogata con il cedolino del mese successivo al mese di svolgimento dell'incarico, a fronte della regolare frequenza del Corso, della regolare documentazione agli atti e dell'effettivo svolgimento di uno degli incarichi di cui all'art. 2 del presente allegato.

L'integrazione economica alla borsa di studio non è cumulabile per l'intera durata del Corso con ulteriori provvidenze, comunque denominate, aventi analoghe finalità.

ART. 6**CAUSE DI SOSPENSIONE E DI DECADENZA DELL'EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO**

L'erogazione dell'integrazione alla borsa di studio è sospesa nel caso di impedimenti temporanei alla frequenza del Corso superiori ai 40 giorni ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs 368/1999 e s.m.i. (per servizio militare, gravidanza e malattia) ed è sospesa/interrotta negli altri casi previsti dalla normativa nazionale e dalla disciplina della scuola regolante la frequenza.

Il medico beneficiario decade dal diritto all'integrazione alla borsa di studio in caso di:

- a) ritiro, trasferimento in altra Regione, esclusione dal Corso nei casi previsti dalla normativa vigente e dalla disciplina della scuola;
- b) violazione di cumulo di provvidenze, comunque denominate, ai sensi dell'art. 5 del presente allegato;
- c) mancata comunicazione tempestiva di eventuali variazioni intervenute al rapporto lavorativo rispetto a quanto dichiarato nella domanda presentata ai sensi dell'art. 3 del presente allegato.



ART. 7
INADEMPIMENTO

Nel caso in cui il medico rinunci o lasci, per qualsiasi motivo, l'incarico temporaneo antecedentemente alla conclusione del percorso formativo dovrà restituire tutte le integrazioni economiche alla borsa percepite fino a quel momento.

In caso di inadempimento o adempimento parziale dell'impegno lavorativo triennale assunto, il medico dovrà restituire le integrazioni economiche percepite, proporzionalmente all'arco temporale di inadempimento.

Sono in ogni caso fatte salve le norme a tutela della maternità e, pertanto, il periodo di astensione viene considerato ai fini del riconoscimento dell'integrazione economica alla borsa e viene conteggiato ai fini del raggiungimento del triennio del vincolo lavorativo.

La Fondazione Scuola di Sanità Pubblica procederà al monitoraggio periodico ed ai controlli del caso sulle posizioni, comunicando agli uffici regionali competenti eventuali situazioni non conformi alle presenti statuizioni.



be20fd1e

